



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DI SANITA'

\*\*\*

N. Prot. 850. A.7-5438

Roma, 24 settembre 2001

OGGETTO: Ritiro dell'arma. Richiesta chiarimenti.

ALLE QUESTURE – Uffici Sanitari Provinciali	<u>LORO SEDI</u>
AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO – Uffici Sanitari	<u>LORO SEDI</u>
AI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO Uffici Sanitari	<u>LORO SEDI</u>
AL REPARTO AUTONOMO MINISTERO INTERNO Ufficio Sanitario	<u>S E D E</u>

In relazione a numerose richieste di chiarimento in merito alla problematica riportata in oggetto, questa Direzione Centrale ritiene utile ribadire quanto segue.

L'articolo 48 del D.P.R. 782/85 prevede al terzo comma che la tessera di riconoscimento deve essere ritirata in caso di sospensione dal servizio o aspettativa per motivi di salute determinata da infermità neuro-psichiche.

La presenza di tali condizioni morbose deve essere pertanto riscontrata e certificata da un sanitario, che ne formalizza il relativo inquadramento nosografico.

L'articolo 6 del D.P.R. 359/91 al numero 2 prevede che l'armamento individuale deve essere versato all'Ufficio o al Reparto di appartenenza all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di impiego, nonché in ogni altro caso in cui l'Amministrazione lo disponga con provvedimento motivato.

Non è certamente compito di questo Ufficio l'interpretazione della norma richiamata, ma al riguardo appare utile prendere in esame le fattispecie di carattere "sanitario" che potrebbero motivare l'Amministrazione ad assumere il provvedimento in oggetto.



# Ministero dell'Interno

- 2 -

Si ritiene che nelle condizioni appresso specificate si possa motivatamente disporre il ritiro dell'armamento individuale:

- 1) nel caso in cui la certificazione medica rilasciata ad un dipendente che attesti una diagnosi di sospetta infermità neuro-psichica, diagnosi anche non di certezza come quella cui pare fare riferimento l'articolo 48 del citato D.P.R. 782/85;
- 2) nel caso che si configura con la messa in atto da parte del dipendente di comportamenti tali, meglio se a seguito di una osservazione medica, da far ritenere oggettivamente pericolosa la detenzione dell'arma: esempio maneggio della stessa in modo o in contesti assolutamente impropri, profferire o verbalizzare per iscritto propositi auto- od etero- lesivi, manifestare intense reazioni emotive non controllate quali rabbia, disperazione, eccitazione, aggressività diretta verso sé o gli altri; evidenziare segni di un alterato stato di coscienza (confusione mentale, disorientamento spazio-temporale, bizzarrie comportamentali ecc.) o di scarsa coordinazione psico-motoria (alterazione dell'eloquio, della postura, della deambulazione ecc.);
- 3) nel caso che si configura nel coinvolgimento del dipendente in episodi ad elevata valenza psico-traumatica: esempio uccisione per errore di un terzo durante uno scontro a fuoco, avere direttamente assistito al suicidio di un collega, avere involontariamente causato la morte di un collega ecc.-

IL DIRETTORE CENTRALE  
G.A. MANTINEO

tm/